



Pirola
Pennuto
Zei
& Associati

studio di consulenza
tributaria e legale

TAX

NEWSLETTER / 1-15 LUGLIO 2018

 PIROLAPENNUTOZEI.IT
 PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI
 @STUDIO_PIROLA
 PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI

LEGISLAZIONE

- 1.1** **4**
 Estensione delle modalità di versamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria richieste dall'Agenzia delle entrate – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 luglio 2018, Prot. n. 143035/2018
- 1.2** **4**
 Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese – Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 - Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, n. 161

PRASSI

- 2.1** **7**
 Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 – Circolare Ministeriale del 2 luglio 2018, n. 13/E
- 2.2** **12**
 Regime IVA applicabile al trasporto dei passeggeri effettuato mediante imbarcazioni – Noleggio con conducente – Risoluzione Ministeriale del 5 luglio 2018, n. 50/E
- 2.3** **13**
 Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n.212 - Residenza fiscale all'estero prima dell'impatrio per i soggetti di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 - Risoluzione Ministeriale del 6 luglio 2018, n. 51/E
- 2.4** **14**
 IVA – Chiarimenti sulle modalità di presentazione delle istanze di interpello di cui all'articolo 70-ter, commi 5 e 6, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, finalizzate alla esclusione o alla inclusione di soggetti passivi d'imposta in un Gruppo IVA – Risoluzione Ministeriale del 10 luglio 2018, n. 54/E
- 2.5** **15**
 La disciplina dei beni significativi alla luce della norma di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, introdotta dall'articolo 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Circolare Ministeriale del 12 luglio 2018, n. 15/E

GIURISPRUDENZA

| | |
|--|-----------|
| 3.1 | 17 |
| Reddito d'impresa - IRAP - Deducibilità - Corte di Cassazione, Sez. Trib., Sentenza del 12 luglio 2018, n. 18390 | |

LEGISLAZIONE

1.1

Estensione delle modalità di versamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria richieste dall'Agenzia delle entrate – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 luglio 2018, Prot. n. 143035/2018

Con il Provvedimento n. 143035/2018, l'Amministrazione Finanziaria ha esteso le modalità di versamento previste dall'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241¹, alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria richieste dall'Agenzia delle Entrate. Tale Provvedimento ha previsto che per l'assolvimento delle imposte e dei relativi interessi, sanzioni e accessori, richiesti dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate in relazione alla registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria, di cui all'art. 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nonché agli atti enunciati, non registrati, presenti nei medesimi atti dell'autorità giudiziaria soggetti a registrazione) deve essere utilizzato il Modello di versamento "F24".

1.2

Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese – Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 - Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, n. 161

Il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, rubricato "*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, n. 161.

Di seguito segnaliamo le principali novità in materia fiscale.

Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti (art. 5)

Fermo restando i vincoli derivanti dai Trattati internazionali, le imprese italiane ed estere che operano nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un Aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non UE, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione

¹ L'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 ha introdotto il sistema del versamento unificato (Modello F24) delle imposte, dei contributi e delle altre somme dovute allo Stato, alle Regioni ed agli enti previdenziali, indicate al comma 2 del medesimo articolo.

dell'iniziativa agevolata. Per i benefici già concessi o banditi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente al 14 luglio 2018 resta ferma l'applicazione della previgente disciplina inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui all'art. 1, comma 60, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Legge di Stabilità 2014*)².

Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti (art. 7)

L'iper ammortamento spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate all'interno del territorio nazionale. Qualora nel corso del periodo di fruizione del beneficio i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iper ammortamento. Tale disposizione si applica agli investimenti effettuati a partire dal 14 luglio 2018.

Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali (art. 8)

Agli effetti della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo³, non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Tale disposizione - in deroga a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 - si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 14 luglio 2018, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti ai fini della determinazione della media di raffronto dei costi sostenuti.

² Come previsto dal Decreto qualora "una impresa italiana o estera, operante nel territorio nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, decade dal beneficio in presenza di una riduzione di tali livelli superiore al 10 per cento; la decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento".

³ Cfr. di cui all'art.3, comma 1, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 11)

In relazione alla comunicazione dei dati e delle fatture emesse e ricevute⁴, i dati relativi al terzo trimestre 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019. Inoltre, i dati semestrali dovranno essere trasmessi entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre.

Split payment (art. 12)

Le disposizioni previste in tema di *Split payment* (cfr. art. 17-ter del Decreto IVA) non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti (i.e. i professionisti) i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

⁴ Cfr. art. 21, comma 1 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

PRASSI

2.1

Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 – Circolare Ministeriale del 2 luglio 2018, n. 13/E

L'Amministrazione Finanziaria a mezzo della Circolare n. 13/E/2018 ha fornito chiarimenti in tema di fatturazione elettronica rispondendo ad alcuni quesiti pervenuti dalle Associazioni di categoria e dai Contribuenti in seguito all'emanazione del D.Lgs. 28 giugno 2018, n. 79⁵. In particolare, sono stati forniti chiarimenti in tema di fatturazione elettronica e carburanti, fatturazione elettronica ed appalti e registrazione e conservazione delle fatture elettroniche.

Tra i chiarimenti forniti si segnalano i seguenti.

1 Fatturazione elettronica e carburanti

1.1 Carburanti idonei ad alimentare motori di diversa tipologia

Si chiede di chiarire se l'obbligo di fatturazione elettronica introdotto dalla legge di bilancio 2018 riguardi anche i carburanti idonei ad alimentare motori di diversa tipologia.

Sono escluse dall'obbligo di fatturazione elettronica le cessioni di benzina e gasolio diverse da quelle destinate all'uso in motori per autotrazione ossia, diversi da quelli impiegati nei veicoli di ogni tipologia che circolano normalmente su strada. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, sono esclusi dai nuovi obblighi i rifornimenti di carburante per aeromobili ed imbarcazioni.

1.2 Soggetti identificati in Italia

Alla luce della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 si chiede di chiarire se le operazioni effettuate da e verso i soggetti identificati in Italia siano da documentare con fattura elettronica.

⁵ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2018, n. 79. Tale Decreto ha rinviato al 1° gennaio 2019 l'obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale ed ha mantenuto sino al 31 dicembre 2018 per le medesime cessioni le modalità di documentazione precedentemente in essere previste dal Regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444 e dall'art.

12 del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, nonché dal relativo decreto di attuazione.

La Circolare ha precisato che la norma nazionale sulla fatturazione elettronica va interpretata in senso conforme alla decisione di autorizzazione (Decisione di Esecuzione UE 2018/593 del 16 aprile 2018) oltre che alla Direttiva IVA e ai principi comunitari di proporzionalità e di neutralità fiscale. Pertanto, in base alla decisione di deroga solo i soggetti stabiliti possono essere obbligati ad emettere fattura elettronica. Contrariamente, la decisione non richiede che il soggetto ricevente la fattura debba essere stabilito sul territorio nazionale. In definitiva le operazioni tra soggetti diversi (come, ad esempio, le cessioni da e verso soggetti comunitari ed extracomunitari) *“non rientrano nell’obbligo di fatturazione elettronica, ma, semmai, in quello previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, del medesimo D.Lgs. n. 127 del 2015 e, prima, dall’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ossia costituiranno oggetto di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle relative fatture”*.

1.3 Fatture differite

Si chiede se le cessioni di gasolio e benzina destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad uso autotrazione, effettuate entro il 30 giugno 2018, ma legittimamente documentate dopo il 1° luglio 2018 (tipicamente ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), rientrino negli obblighi di fatturazione elettronica.

Le fatture emesse a far data dal 1° luglio 2018 come quelle c.d. *“differite”*, emesse ai sensi dell’art. 21, comma 4, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972, entro il 15 luglio 2018 con riferimento al mese di giugno 2018 dovranno essere elettroniche e veicolate tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

1.4 Termini di trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio (SdI)

Considerate le norme esistenti e le modalità di fatturazione elettronica tramite SdI specificate nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, nonché nelle regole tecniche allo stesso allegate, si chiedono chiarimenti su quale sia il termine ultimo di trasmissione al SdI delle fatture che documentano le cessioni di carburante.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le disposizioni in tema di fatturazione elettronica, sia su base volontaria che obbligatoria, non hanno derogato ai termini di emissione dei documenti, che sono individuati dall’art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, al momento di effettuazione dell’operazione e di esigibilità dell’imposta. La Circolare ha chiarito che, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni,

il *file* fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche⁶ ed inviato con un minimo ritardo, “*comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta*”, costituisce violazione non punibile⁷.

1.5 Modalità di inoltro di una fattura scartata

Si chiede se, a fronte dello scarto di una fattura da parte del Sdl, si possa procedere ad un nuovo inoltro del medesimo documento con un numero diverso e stessa data di quello iniziale.

L’Amministrazione Finanziaria ha precisato che nel caso in cui l’emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, ferma la necessità di procedere alla liquidazione dell’imposta, i principi generali in materia impongono in via alternativa:

- l’emissione di una fattura con nuovo numero e data per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdl “*successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta*”; o
- l’emissione di una fattura come al sopracitato punto dove emerga che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal Sdl.

2 Fatturazione elettronica ed appalti

2.1 Chiarimenti in tema di ambito oggettivo di applicazione

Si chiede di chiarire se il disposto dell’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017 trovi applicazione anche per i soggetti passivi d’imposta che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di appaltatori di una pubblica amministrazione (nel prosieguo PA o PPAA), non in diretta dipendenza dal contratto di appalto di questi ultimi.

La Circolare ha precisato che fermo restando ove prescritto l’obbligo di indicare in fattura il Codice di Gara

⁶ Di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018.

⁷ Ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

(GIC) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) nel settore degli appalti⁸ sarà obbligatorio "emettere fattura elettronica via SdI solo in capo a coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica ovvero a chi, nell'esecuzione del contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un'attività nei confronti dell'appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante con obbligo di CIG e/o CUP)". Sono esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell'appalto principale con comunicazioni verso la stazione appaltante, ovvero con l'imposizione di CIG e/o CUP.

2.2 Committente controllato da una Pubblica Amministrazione

Si chiede se il disposto dell'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017, trovi applicazione anche qualora il committente a monte dell'appalto non sia una pubblica amministrazione, ma un soggetto dalla stessa controllato e/o variamente partecipato.

Deve escludersi che l'obbligo di fatturazione elettronica si estenda ai rapporti in cui (a monte della filiera contrattuale) vi sia un soggetto che non rientra fra quelli da qualificarsi come Pubblica Amministrazione.

2.3 Ambito di applicazione ai Consorzi

Si chiede se il disposto dell'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017, trovi applicazione anche per le prestazioni rese dalle imprese consorziate al consorzio aggiudicatario di un appalto nei confronti di una PA o che si inserisce nella filiera dei contratti di subappalto.

L'obbligo di fatturazione elettronica in capo al consorzio, legato alla qualificazione soggettiva del committente PA non si estende ai rapporti consorzio-consorziate. E' da escludersi che l'obbligo di

⁸ L'art. 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ("Codice appalti pubblici e contratti di concessione") dispone che «il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. [...] L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto».

fatturazione elettronica sorga nei rapporti interni qualora il consorzio non sia il diretto referente della Pubblica Amministrazione, ma si inserisca nella filiera dei subappalti⁹.

3 Registrazione e conservazione delle fatture elettroniche

3.1 Criteri di registrazione

Si chiede se, ai fini della registrazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute a partire dal prossimo 1° luglio 2018, le stesse, dopo l'invio tramite Sdl, previa stampa, possano essere trattate come quelle analogiche.

In ragione della natura del documento elettronico transitato tramite Sdl (non modificabile e, quindi, non integrabile) la numerazione della fattura o qualsiasi altra integrazione della stessa potrà essere effettuata secondo le modalità ritenute idonee nella Risoluzione Ministeriale n. 46/E/2017 predisponendo, ad esempio, un nuovo documento da allegare al *file* della relativa fattura contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa.

3.2 Criteri di conservazione

Si chiede se le fatture transitate tramite il Sdl possano essere conservate in formati diversi dall'XML (eXtensible Markup Language).

Ogni operatore, conformemente alla propria organizzazione aziendale, potrà portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio "PDF", "JPG" o "TXT") previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013¹⁰ e considerati idonei a fini conservativi. In tal senso *"chi emette/riceve fatture elettroniche, ha facoltà di conservare le stesse, così come le altre scritture contabili, tanto sul territorio nazionale, quanto all'estero, in Paesi con i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza"*¹¹.

⁹ Cfr. Circolare Ministeriale n. 8/E/2018 e il Punto 5 della Circolare Ministeriale n. 37/E/2006.

¹⁰ Cfr. art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005 ("Codice dell'amministrazione digitale" o "CAD").

¹¹ Cfr. Risoluzione Ministeriale n. 81/E/2015 nonché per le peculiarità delle fatture elettroniche PA, gli artt. 5, comma 3, e 9, comma 2, del D.P.C.M. 3 dicembre 2013.

3.3 Servizio di conservazione dell'Agenzia delle entrate

Si chiede se la conservazione delle fatture tramite il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate valga solo per le operazioni B2B e B2C o anche per quelle nei confronti della PA.

Per chi aderirà ad apposito accordo di servizio mediante modalità *online*, tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute attraverso il Sdl saranno portate in conservazione, a norma del D.M. 17 giugno 2014. Tale servizio non essendo limitato ad una tipologia di destinatario delle fatture, riguarda le fatture elettroniche in generale e, conseguentemente, anche quelle emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione e transitate tramite Sdl.

2.2

Regime IVA applicabile al trasporto dei passeggeri effettuato mediante imbarcazioni - Noleggio con conducente - Risoluzione Ministeriale del 5 luglio 2018, n. 50/E

L'Agenzia delle Entrate a mezzo della Risoluzione n. 50/E ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile al trasporto di persone tramite l'utilizzo di natanti anche alla luce di alcune Sentenze della Corte di Giustizia UE¹². Preliminarmente è stato evidenziato che la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (*Legge di Bilancio 2017*) ha modificato a decorrere dal 1° gennaio 2017 la disciplina applicabile alle prestazioni di servizio di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza che rimangano assoggettate ai fini IVA al regime di esenzione¹³. I restanti servizi di trasporto urbano di persone, effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare fuoriescono da tale regime di esenzione e sono pertanto assoggettati ad aliquota IVA del 5%, ai sensi della Tabella A, parte II-*bis*, n. 1-*ter*, allegata al citato D.P.R. n. 633/1972.

La Risoluzione ha chiarito che l'esenzione IVA è applicabile ai trasporti di persone che:

- avvengono tra Comuni non distanti oltre 50 chilometri (i.e. avvengono in ambito urbano);

¹² Cfr. ad esempio la Sentenza del 10 novembre 2011, Cause riunite C- 259/10 e C-260/10, *Rank Group*.

¹³ Cfr. art. 10, primo comma, n. 14), del D.P.R. 26 ottobre, 1972, n. 633.

- sono effettuati mediante veicoli da piazza (i.e. veicoli adibiti al servizio di taxi che è ricompreso negli autoservizi pubblici non di linea)¹⁴.

La Risoluzione ha altresì precisato che a decorrere dal 1° gennaio 2017 mantengono l'esenzione IVA "le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate per via terrestre mediante veicoli da piazza (taxi) e quelle effettuate per acqua, purché rese con veicoli da piazza, quali taxi acquei, nonché le prestazioni rese a mezzo gondole o motoscafi". Diversamente sono imponibili (con aliquota IVA al 5%) le prestazioni di trasporto urbano di persone eseguite con mezzi abilitati al trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare non equiparabili ai taxi¹⁵.

Le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate con mezzi diversi dai veicoli da piazza e diversi da quelli abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, nonché le prestazioni di trasporto extraurbano a prescindere dal mezzo con cui sono effettuate sono assoggettate ad IVA con aliquota del 10%, ai sensi della Tabella A, parte III, n. 127-*novies*, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che nell'ipotesi in cui il servizio di noleggio con conducente sia simile a quello reso del taxi acqueo è ammessa l'esenzione IVA¹⁶.

2.3

Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n.212 - Residenza fiscale all'estero prima dell'impatrio per i soggetti di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 - Risoluzione Ministeriale del 6 luglio 2018, n. 51/E

La Risoluzione n. 51/E/2018 ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 per i lavoratori impatriati. Tale disposizione prevede la concessione di incentivi fiscali sotto forma di imponibilità del reddito prodotto in Italia nella misura del 50% a favore di soggetti che trasferiscano la residenza nel territorio dello Stato.

¹⁴ Cfr. art. 2, Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (c.d. "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea").

¹⁵ Cfr. numero 1-*ter*) Tabella A parte II-*bis*, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

¹⁶ Cfr. art. 10, primo comma, n. 14, del citato D.P.R. n. 633/1972.

La Risoluzione ha precisato che per i soggetti individuati dal comma 2 del citato art. 16¹⁷, la residenza all'estero per almeno due periodi d'imposta costituisce il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire l'accesso al regime agevolativo.

2.4

IVA – Chiarimenti sulle modalità di presentazione delle istanze di interpello di cui all'articolo 70-ter, commi 5 e 6, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, finalizzate alla esclusione o alla inclusione di soggetti passivi d'imposta in un Gruppo IVA – Risoluzione del 10 luglio 2018, n. 54/E

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 54/E/2018 ha fornito alcuni chiarimenti circa le modalità di presentazione delle istanze di interpello aventi ad oggetto l'esclusione, ovvero l'inclusione, di soggetti passivi IVA in un Gruppo IVA. In primo luogo, la Risoluzione ha evidenziato che, sulla base di quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'articolo 70-ter del Decreto IVA, *"per dimostrare la insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo tra soggetti passivi d'imposta presunto in presenza di quello finanziario [vincoli richiesti ai fini dell'esercizio dell'opzione per il Gruppo IVA] o per dimostrare la ricorrenza di quello economico presunto insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario è stabilito in dipendenza di operazioni di conversione di crediti in partecipazioni, contemplate dall'articolo 113, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, è prevista la presentazione all'Agenzia delle entrate di apposita istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000 n. 212"*.

Il rinvio operato all'art. 11, comma 1, lettera b), della Legge n. 212/2000 (contenuto nell'art. 70-ter del Decreto IVA) evidenzia la riconducibilità dell'istanza alla categoria degli interpelli probatori, cui l'Amministrazione Finanziaria fornisce risposta entro 120 giorni dalla presentazione¹⁸.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la presentazione delle relative istanze di interpello è riconosciuta sia al soggetto passivo d'imposta che al rappresentante del Gruppo IVA, costituendo o costituito. In particolare, ai fini della presentazione dell'interpello è richiesta la sottoscrizione sia del rappresentante del Gruppo IVA costituito, o del futuro rappresentante del Gruppo IVA costituendo, sia dal membro di cui si vuole provare il difetto o il possesso di un requisito di partecipazione.

¹⁷ Si tratta dei cittadini UE, ovvero di uno Stato extraeuropeo, con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, o che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*.

¹⁸ Cfr. art. 11, comma 3, Legge 27 luglio 2000, n. 212.

La Risoluzione ha anche chiarito che *"al fine di evitare procrastinamenti dei termini di risposta in conseguenza di richieste di regolarizzazione ed agevolare la programmazione degli operatori economici che in ragione dell'interesse all'attivazione del regime a decorrere dal 1° gennaio 2019 hanno già inoltrato i loro interpelli, fino alla pubblicazione delle indicazioni contenute nel presente documento si considerano validamente presentate anche le istanze sottoscritte unicamente dal membro del Gruppo costituendo e non anche dal futuro rappresentante"*.

L'invio dell'istanza da parte del futuro rappresentante non obbliga quest'ultimo all'esercizio dell'opzione di costituzione del Gruppo IVA. Per esigenze di semplificazione, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso la presentazione di un'unica istanza per l'eliminazione di più soggetti passivi d'imposta da uno stesso Gruppo IVA, ovvero per la inclusione nel medesimo.

2.5

La disciplina dei beni significativi alla luce della norma di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, introdotta dall'articolo 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Circolare Ministeriale del 12 luglio 2018, n. 15/E

Con la Circolare n. 15/E/2018 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina dei beni significativi nell'ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, introdotta dall'art. 1, comma 19, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Legge di Bilancio 2018*).

Il D.M. del 29 dicembre 1999 ha individuato i seguenti beni significativi (con aliquota IVA del 10%):

- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.

Trattasi di beni per i quali è stata posta normativamente la presunzione che il loro valore assuma una

certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell'ambito degli interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio. Per tutti i beni diversi da quelli elencati nel citato D.M. 29 dicembre 1999 vale il principio generale in base al quale *"il valore relativo confluisce in quello della prestazione di servizi soggetto ad IVA"*.

Valore dei beni significativi

La Circolare ha evidenziato che il valore dei beni significativi deve essere determinato in base ai principi di carattere generale che disciplinano l'IVA e, in particolare, tenendo conto della norma di cui all'art. 13 del DPR n. 633/1972 relativa alla determinazione base imponibile. Sul tema è intervenuta la norma di interpretazione autentica, introdotta dall'art. 1, comma 19, della Legge di Bilancio 2018, per la quale il valore dei beni significativi *"deve tener conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi"*.

Modalità di fatturazione

La citata norma di interpretazione autentica dispone che *"la fattura emessa ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso [...]"*.

Decorrenza della nuova disciplina

La norma di interpretazione autentica ha efficacia retroattiva; inoltre, è prevista una clausola di salvaguardia per cui *"Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate"*.

GIURISPRUDENZA

3.1

Reddito d'impresa - IRAP - Deducibilità - Corte di Cassazione, Sez. Trib., Sentenza 12 luglio 2018, n. 18390

Con la Sentenza 12 luglio 2018, n. 18390, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di accertamento delle Imposte sui Redditi e con riferimento alle operazioni oggettivamente inesistenti, grava sul Contribuente l'onere di provare la fittizietà dei componenti positivi che - ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 - ove direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi (cfr., sul tema, anche le Sentenze n. 21189/2014 e n. 7896/2016).

TAX NEWSLETTER | 1-15 LUGLIO 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 15 LUGLIO 2018.

LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRA LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM